

3247/10

Sentenza N. \_\_\_\_\_  
Spediz. # 26.2.10  
Depositata il 5 MAR 2010  
Fig. N. 12155/2  
Cron. N. 18377/10  
Rep. N. 1887/10

AV REGISTRO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino  
Dott. Gianni Bruschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

\_\_\_\_\_ Cinzia, residente in Torino Via \_\_\_\_\_ e  
quivi in Corso Tassoni n. 12 elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'Avv. Massimo Perrini, che la rappresenta e difende per procura  
13.10.09 a margine dell'atto introduttivo,

attrice

CONTRO

-SOCIETA' \_\_\_\_\_ ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale  
rappresentante p.t. con sede in Milano Via Senigallia n. 18/2,

-DI \_\_\_\_\_ Giuseppe, residente in Torino \_\_\_\_\_  
convenuti contumaci

-ASSICURATRICE \_\_\_\_\_ Spa, in persona del legale  
rappresentante pro tempore Dott. Livio Filippi con sede in San Cesario  
sul Panaro (MO) Corso Libertà n. 53 ed in Torino Corso Duca degli  
Abruzzi n. 58 bis elettivamente domiciliata presso lo studio del Dott.  
Stefano Macaluso, che la rappresenta e difende congiuntamente e  
disgiuntamente agli Avv.ti Anna Paola Fontana e Emanuela Romano del  
Foro di Modena per delega 11.12.09 a margine della comparsa di  
intervento,

15 MAR 2010

interventiva volontaria

Preparato \_\_\_\_\_  
Rilasciato \_\_\_\_\_  
Avv. PERRINI  
Approvato \_\_\_\_\_  
Torino.

Il Prolungamento

PERRINI MASSIMO  
BORGHETTO CINZIA



Ricorsi diritti di copia  
di € 18,63  
medicamentosa  
in unificato \_\_\_\_\_  
Torino, N. \_\_\_\_\_

17 MAR 2010

[Handwritten signature]

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice: "Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile l'intervento della Spa \_\_\_\_\_ Ass.ni. ... (omissis) condannare i convenuti al risarcimento dei danni tutti in favore della conchiudente nella misura di € 3.000,00 o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Condannare inoltre i convenuti al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro. Con riserva di agire in separata sede e con idoneo rito per le lesioni patite."

Per la interveniente volontaria: "In via pregiudiziale accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per tutti i motivi esposti in applicazione dell'art. 148 CDA per omesso decorso del termine di legge per la formulazione dell'offerta; in via principale e con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale accertare e dichiarare la illiceità della condotta tenuta dalla signora \_\_\_\_\_ Cinzia e per l'effetto respingere tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. ... insiste affinché la \_\_\_\_\_ Ass.ni ... venga estromessa dal giudizio (dalla memoria difensiva 22.02.10). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfetario per spese generali ex art. 14 l.p.f., nonché CPA e

IVA, come per legge.”

#### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 13.10.09, la Sig.ra l \_\_\_\_\_, Cinzia evocava  
avanti questo Giudice ex artt. 145-148 C.d.A. la compagnia assicuratrice  
contro i rischi R.C.A., \_\_\_\_\_ Ass.ni Spa, del veicolo Citroen Bellingo  
tg. l \_\_\_\_\_ e il sig. Di \_\_\_\_\_ Giuseppe, conducente-proprietario dello  
stesso, per sentirli condannare in via solidale all'integrale risarcimento  
dei danni materiali subiti in conseguenza di incidente stradale occorsole  
in Torino Via Valgioie all'altezza del civico 81 il giorno 27.04.09 h.  
16,10 circa. Narrava l'attrice in citazione che, nelle predette circostanze  
di tempo e di luogo, alla guida della propria vettura VW Golf tg. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, assicurata presso la l \_\_\_\_\_ : Ass.ni, era venuta in collisione con il  
precitato veicolo Citroen il cui conducente aveva eseguito manovra di  
retromarcia senza avvedersi del veicolo attoreo, come da prodotto  
modulo CAI, regolarmente compilato e sottoscritto dalle parti. In  
conseguenza dell'urto l'attrice subiva lesioni personali e la sua vettura  
riportava danni materiali per la cui riparazione si era resa necessaria la  
spesa di € 3.000,00 come da prodotta ricevuta fiscale n. 216 dell' 9.12.09  
della s.r.l. \_\_\_\_\_ Non avendo avuto nessun esito le richieste  
risarcitorie di cui alla racc. a.r. 28.04.09 indirizzata ex art. 145 C.d.A  
all'assicuratrice convenuta ed alla propria compagnia assicuratrice,  
decorso il termine di legge l'attrice promuoveva il presente giudizio ex  
art. 148 C.d.A. per conseguire il risarcimento dei danni materiali,  
riservandosi di agire in separata sede per il risarcimento dei danni  
personali.

All'udienza del 12.01.10 fissata ex art. 320 cpc nessuno compariva per i convenuti che, constatasi la rituale notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, venivano dichiarati contumaci. In tale sede interveniva volontariamente la compagnia garante della circolazione della vettura attorea, Assicuratrice \_\_\_\_\_ Spa, chiedendo con comparsa datata 11.12.09 in via preliminare l'estromissione della convenuta \_\_\_\_\_

Ass.ni e la declaratoria di improcedibilità delle domande attoree e contestando le stesse anche nel merito. Il difensore di parte attrice, dichiarando di non voler accettare il contraddittorio con la precitata interveniente, svolgeva deduzioni difensive con n. 4 fogli a parte che, siglati da questo Giudice, venivano allegati al verbale di causa. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 26.02.10, con termine intermedio alle parti per l'eventuale deposito di memorie integrative. In tale sede, avendo le parti costituite provveduto a tanto, su invito di questo Giudice le stesse precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta a decisione.

Per valutare la legittimità ed ammissibilità dell'intervento in causa ex art. 105 cpc della assicuratrice di parte attrice, si deve partire dal presupposto che la procedura di risarcimento diretto, in considerazione della sua ratio legis, è da considerarsi predisposta nell'interesse del danneggiato al fine di fargli conseguire sollecitamente il risarcimento e non certamente nell'interesse della compagnia assicuratrice delegata a provvedervi ex lege, come mandataria dell'assicuratrice del responsabile civile. In considerazione di tanto, la Corte Costituzionale con la recente sentenza 180/2009 ha statuito che il danneggiato può liberamente optare per la



procedura di risarcimento ex art. 145-148 C.d.A ovvero per quella di risarcimento diretto ex art. 149 stesso codice Ass. Nel caso di specie non vi sono dubbi sull'opzione esercitata dall'attrice evocando in giudizio il responsabile civile e la di lui compagnia assicuratrice contro i rischi RCA. Pertanto, appare del tutto incomprensibile la domanda di estromissione di detta compagnia proposta dall'assicuratrice dell'attrice in quanto il comma 6 dell'art. 149 prevede il caso opposto della possibilità di estromissione della compagnia incaricata del risarcimento diretto, su richiesta della compagnia del responsabile civile intervenuta in causa, ma tale disposizione di natura processuale non è suscettibile di applicazione analogica, come giustamente osservato dalla difesa attorea. Si deve inoltre convenire con la stessa difesa nella considerazione che la compagnia intervenuta in causa non risulta avere un proprio interesse ad agire ex art. 100 cpc e quindi l'intervento adesivo sarebbe inammissibile e x art 105 § comma cpc. D'altra parte, da un punto di vista sostanziale e non semplicemente processuale, costituirebbe un assurdo giuridico l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato, giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio previa dichiarazione liberatoria dell'assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore. Neanche tale intervento potrebbe essere giustificato inquadrandolo nella fattispecie dell'accollo ex art. 1273 cod.civ. dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario ed il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso. D'altra parte, non può giustificare l'intervento in esame neanche la c.d. convenzione CARD o altro accordo associativo ANIA, res inter



alios acta, aventi natura privata e di nessun rilievo pubblicistico. Pertanto, in considerazione della mancata accettazione del contraddittorio da parte dell'attrice, si deve preliminarmente dichiarare inammissibile l'intervento volontario della Assicuratrice L. Spa.

Le domande di merito proposte in via principale dall'attrice meritano accoglimento alla luce delle risultanze documentali e processuali. Sulla dedotta responsabilità esclusiva del convenuto sig. Di Giuseppe non può sussistere alcun dubbio, avendola egli riconosciuta dichiarando nel modulo CAI di avere urtato contro la vettura attorea eseguendo manovra di retromarcia nelle circostanze di tempo e di luogo esposte in atto di citazione.

In punto quantum, si deve ritenere incontestata dalla assicuratrice convenuta la quantificazione dei danni materiali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo. La spesa necessaria per il ripristino della vettura attorea risulta provata dalla prodotta ricevuta fiscale n. 216/09 della ' sr.l. e quindi va quantificata in € 3.000,00, Iva compresa.

D'altra parte, lo stesso atteggiamento assenteistico di parte convenuta può essere considerato confermativo delle deduzioni attoree in punto quantum ex art. 115 c.p.c. Di conseguenza il credito risarcitorio attoreo viene liquidato per quanto riguarda le riparazioni nella somma capitale di € 3.000,00, determinata ai valori attuali in considerazione della recente data dell'intervento. A tale somma devesi aggiungere quella, determinata in via equitativa, di € 150,00 per il danno da fermo tecnico. Pertanto i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento integrale dei danni attorei, determinati così alla complessiva somma di € 3.150,00. Su detta

somma capitale si dovranno conteggiare gli interessi al tasso legale dal giorno del fatto lesivo sino a quello del saldo effettivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:

-Dichiara inammissibile ex art. 105 II comma cpc l'intervento in causa della Assicuratrice . Spa:

-Dichiara la esclusiva responsabilità del sig. Di Giuseppe in ordine alla causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condanna il medesimo, in solido con la Società Assicurazioni S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della sig.ra B. Cinzia della somma capitale di € 3.150,00, con gli interessi legali dalli 27.04.09 fino al giorno del saldo effettivo.

Condanna, inoltre, in via solidale i convenuti alla rifusione delle spese di causa sostenute dall'attrice, che liquida nella complessiva somma di € 1699,30, di cui € 99,30 per esposti, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 12,5% su imponibile ex art. 14 T.P.F.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino li 3/03/2010

IL GIUDICE DI PACE  
Dott. Gianni Bruschi

FINO Dr.ssa Anna  
CANCELLIERE - 88

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, il 5 MAR 2010

5 MAR 2010



FINO Dr.ssa Anna  
CANCELLIERE - 83